

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott. Mauro Benvenuti
Dott.ssa Anna Marino
Dott. Filippo Pizzol
Dott.ssa Carlotta Zamaï

Ai signori

CLIENTI

Loro Sedi

Treviso, 15 dicembre 2025

Circolare n. 8/2025

Oggetto: Nuovo obbligo di collegamento tra il registratore telematico e gli strumenti di pagamento elettronici

Dal 1° gennaio 2026 subentra l'obbligo di collegamento tra il registratore telematico e gli strumenti mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici (es.: Pos).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che non si tratterà di un collegamento fisico. Sarà disponibile un servizio web all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", indicativamente da marzo 2026, che consentirà di associare la matricola dei registratori telematici all'identificativo dello strumento di pagamento utilizzato (già preventivamente censiti e attivati nell'area riservata per l'invio dei corrispettivi).

I dati dei pagamenti elettronici dovranno quindi essere memorizzati e trasmessi all'Agenzia con cadenza giornaliera.

L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2026 ma si avranno 45 giorni di tempo, dalla data di messa a disposizione del servizio web, per effettuare il collegamento tra il registratore di cassa e i dispositivi di pagamento elettronico già a propria disposizione alla data dell'01.01.2026.

Per gli strumenti di pagamento di cui ci si dota successivamente al 31.01.2026 il collegamento andrà effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese. Gli stessi termini dovranno essere osservati in caso di variazione degli strumenti di pagamento già utilizzati (es.: disattivazione di un Pos). Nel computo si considerano i soli giorni lavorativi, il sabato è considerato giorno non lavorativo.

Maggiori dettagli operativi saranno disponibili non appena l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile il servizio web.

Tale obbligo non si applica a chi svolge attività espressamente già esentate dall'obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi (a titolo di esempio: cessione di prodotti agricoli da soggetti che applicano il regime speciale, cessione di tabacchi, cessione di quotidiani e periodici,...).

Qualora si disattenda l'obbligo di collegamento, sono previste delle sanzioni che vanno dai 1.000 ai 4.000 euro. È sanzionabile anche la mancata o non tempestiva trasmissione o la trasmissione di dati incompleti o non veritieri (100 euro per ciascuna trasmissione omessa o irregolare).

Per gli aspetti tecnici si rinvia al vostro rivenditore/concessionario di riferimento.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Cordiali saluti.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

–Studio Fiabane & Partners–